EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 30 aprile 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in CCXLII seduta pubblica, per venerdì 3 maggio 1974, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni del Presidente.

(3596)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 30 aprile 1974, n. 113.

Gestione dei servizi di radiodiffusione circolare, di televisione circolare, di telediffusione su filo e di radiofotografia circolare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto che la vigente concessione alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., per la gestione dei servizi di radioaudizione, televisione, telediffusione e radiofotografia circolari, scade il 30 aprile 1974;

Rilevata la necessità e l'urgenza di prorogare la validità della vigente concessione alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici radiotelevisivi in attesa di porre in essere una nuova disciplina legislativa dei servizi stessi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La concessione alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., dei servizi pubblici di radiodiffusione circolare, di televisione circolare, di telediffusione su filo e di radiofotografia circolare di cui al decreto-legge 20 dicembre 1973, n. 796, convertito nella legge 14 febbraio 1974, n. 10, è prorogata fino alla entrata in vigore della nuova disciplina organica dei servizi radiotelevisivi e comunque non oltre il 30 novembre 1974.

Art. 2.

La società concessionaria, con le modalità ed alle condizioni tutte gia stabilite con le convenzioni di proroga di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1972, n. 782 e al decreto-legge 20 dicembre 1973, n. 796, è tenuta ad assolvere nel periodo di durata della presente proroga tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180 e da quelle aggiuntive. I corrispettivi dovuti alla società concessionaria per gli adempimenti eccedenti gli obblighi della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180 e previsti all'art. 3 della convenzione di proroga 15 dicembre 1972, saranno stabiliti dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con il Ministro per il tesoro e sentita la concessionaria medesima, entro il 31 maggio 1974.

Le somme di cui ai corrispettivi citati al precedente comma, già stabilite per gli anni 1971, 1972 e 1973 nonchè da stabilire per la durata delle successive proroghe, sono trattenute dalla società concessionaria sugli importi dalla stessa dovuti allo Stato ai sensi delle convenzioni in atto con imputazione sul canone di cui all'art. 2 della convenzione 21 maggio 1959 al netto della quota del 2 %, destinata al finanziamento di manifestazioni teatrali o musicali all'interno ed all'estero, e sul canone di cui all'art. 21, primo comma, della convenzione 26 gennaio 1952, nonchè sulle somme dovute al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 22 della stessa convenzione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1974

LEONE

RUMOR — TOGNI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1974
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 1. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1974.

Sostituzione di un membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1443, recante norme di modifica al testo unico predetto, art. 139, relativo alla nomina dei membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 12 novembre 1973, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il prof. Leopoldo Elia è stato chiamato a far parte del suindicato consesso in sostituzione del prof. Raffaele Resta, deceduto;

Considerato che il prof. Leopoldo Elia ha rinunciato all'incarico conferitogli e che il Ministro per la pubblica istruzione ha designato in sua sostituzione il prof. Feliciano Benvenuti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' chiamato a far parte in qualità di membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione il prof. Feliciano Benvenuti in sostituzione del prof. Leopoldo Elia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1974

LEONE

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1974
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 176

(3531)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE

493° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanate in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 11 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1974, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 91, con il quale la concessione del giacimento di marna da cemento denominata « Quero », sita in territorio del comune di Quero e di Alano Piave, prov. di Belluno, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, alla Società iniziative industriali (S.I.I.) con sede in Cavaso del Tomba prov. di Treviso.

Decreto ministeriale 14 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1974, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 89, con il quale la concessione del giacimento di marna da cemento denominata « Sezzano », sita in territorio del comune di Rignano sull'Arno, prov. di Firenze, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, alla Cementi Bruschi S.p.a., con sede in Firenze.

Decreto ministeriale 14 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1974, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 395, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della S.p.a. Montecatini Edison, con sede in Milano, alla concessione del giacimento di bauxite denominata « S. Giovanni Rotondo », sita in territorio dei comuni di S. Giovanni Rotondo e S. Marco in Lamis, prov. di Foggia.

Decreto ministeriale 11 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1974, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 84, con il quale la concessione del giacimento di ferro, rame, pirite, minerali di piombo, tungsteno, bismuto, cobalto, molibdeno, argento, oro, vanadio, uranio, sostanze radioattive e terre rare, denominata « Traversella », sita in territorio del comune di Traversella, prov. di Torino, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, alla S.p.a. Nazionale Cogne, con sede in Torino.

Decreto ministeriale 11 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1974, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 86, con il quale la concessione del giacimento di minerali di ferro, rame, tungsteno, pirite, piombo, bismuto, cobalto, molibdeno, argento, oro, vanadio, uranio, sostanze radioattive e terre rare denominata « Fornello di Traversella », sita in territorio dei comuni di Traversella e Vico Canavese, prov. di Torino, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, alla S.p.a. Nazionale Cogne, con sede in Torino.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova 4 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Venezia il 20 febbraio 1974, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 53, con il quale alla S.p.a. Berica Bentoniti, con sede in Genova, è accordata la concessione di coltivare il giacimento di terre da sbianca denominato « Luvi », sito in territorio del comune di S. Giovanni Ilarione, prov. di Verona, per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 6 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1974, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 125, con il quale la concessione di pirite, calcopirite e solfuri associati denominata « Valle Buia », sita in territorio del comune di Montieri, prov. di Grosseto, è trasferita ed intestata a decorrere dal 30 aprile 1973, alla Società lavorazione minerali e derivati (Solmine) S.p.a., con sede in Roma.

Decreto ministeriale 6 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1974, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 126, con il quale la concessione di mercurio e suoi minerali denominata « Monte Labbro I », sita in territorio dei comuni di S. Fiora, Roccalbegna e Arcidosso, prov. di Grosseto, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 30 aprile 1973, alla Società lavorazione minerali e derivati (Solmine) S.p.a., con sede in Roma.

Decreto ministeriale 6 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1974, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 127, con il quale la concessione di pirite e minerali di rame, piombo e zinco, denominata « Fenice Capanne », sita in territorio del comune di Massa Marittima, prov. di Grosseto, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 30 aprile 1973, alla Società lavorazione minerali e derivati (Solmine) S.p.a., con sede in Roma.

Decreto ministeriale 6 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1974, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 128, con il quale la concessione di pirite, calcopirite e solfuri associati denominata « Montieri », sita in territorio dei comuni di Montieri e Massa Marittima, prov. di Grosseto, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 30 aprile 1973, alla Società lavorazione minerali e derivati (Solmine) S.p.a., con sede in Roma.

Decreto ministeriale 6 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1974, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 129, con il quale la concessione di mercurio e suoi minerali denominata « La Bagnore », sita in territorio dei comuni di S. Fiora e Arcidosso, prov. di Grosseto, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 30 aprile 1973, alla Società lavorazione minerali e derivati (Solmine) S.p.a., con sede in Roma.

Decreto ministeriale 6 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1974, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 130, con il quale la concessione di pirite denominata « Ravi I », sita in territorio del comune di Gavorrano, provincia di Grosseto, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 30 aprile 1973, alla Società lavorazione minerali e derivati (Solmine) S.p.a., con sede in Roma.

Decreto ministeriale 6 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1974, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 131, con il quale la concessione di pirite e solfuri associati denominata « Gavorrano-Rigoloccio », sita in territorio del comune di Gavorrano, prov. di Grosseto, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 30 aprile 1973, alla Società lavorazione minerali e derivati (Solmine) S.p.a., con sede in Roma.

Decreto ministeriale 6 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1974, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 132, con il quale la concessione di pirite e minerali di rame, piombo e zinco denominata « Accesa Serrabottini », sita in territorio del comune di Massa Marittima, prov. di Grosseto, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 30 aprile 1973, alla Società lavorazione minerali e derivati (Solmine) S.p.a., con sede in Roma.

Decreto ministeriale 6 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1974, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 133, con il quale la concessione di solfuri di rame, e ferro e solfuri connessi, denominata « Boccheggiano », sita in territorio del comune di Montieri, prov. di Grosseto, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 30 aprile 1973, alla Società lavorazione minerali e derivati (Solmine) S.p.a., con sede in Roma.

Decreto ministeriale 6 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1974, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 134, con il quale la concessione di pirite e minerali di piombo e zinco denominata « Niccioleta », sita in territorio del comune di Massa Marittima, prov. di Grosseto, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 30 aprile 1973, alla Società lavorazione minerali e derivati (Solmine) S.p.a., con sede in Roma.

Decreto ministeriale 6 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1974, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 135, con il quale la concessione di pirite di ferro, minerali di rame, piombo, zinco e minerali associati denominata « Ravi II » sita in territorio del comune di Gavorrano, provincia di Grosseto, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 30 aprile 1973, alla Società lavorazione minerali e derivati (Solmine) S.p.a., con sede in Roma.

(3079)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 173, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 8 agosto 1969 dal sig. Trusnovec Jacob avverso il decreto ministeriale n. 6583-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3424)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 182, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 28 aprile 1969 dal sig. Galeotti Ubaldo avverso il decreto ministeriale n. 4992-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3425)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 184, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 5 maggio 1969 dalla sig.ra De Sabbata Iolanda vedova Budin avverso il decreto ministeriale n. 7559-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3426)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 167, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 8 aprile 1970 dal sig. Nichele Aurelio avverso il decreto ministeriale n. 8866-*B* del 24 febbraio 1970, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3427)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 172, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 23 giugno 1969 dal sig. Cosma Giuseppe avverso il decreto ministeriale n. 8769-*B* del 16 dicembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3428)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 193, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 17 maggio 1969 dalla sig.ra Diamante Luigia vedova Piccolo avverso il decreto ministeriale n. 7580-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3429)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 175, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 20 giugno 1969 dalla sig.ra Leban Maria avverso il decreto ministeriale n. 7361-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3430)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Latisana ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini « Latisana » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta del disciplinare di produzione dei vini « Latisana »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Latisana » è riservata ai vini che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione « Latisana » con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Merlot;
Cabernet;
Refosco;
Tocai friulano;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Verduzzo friulano;

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno il 90 % dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni sopra indicati purché a frutto di colore analogo e presenti nei vigneti in misura non superiore al 10 per cento.

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon, mentre nella preparazione del vino Refosco possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Refosco nostrano e Refosco dal peduncolo rosso.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in tutto il territorio comunale di: Varno, Rivignano, Ronchio, Latisana, Precenicco, Palazzolo della Stella, Pocenia, Teor, Lignano Sabbiadoro ed in parte il territorio comunale di Morsano al Tagliamento, Muzzana del Turgnano, Castions di Strada e Marano Lagunare.

Tale zona è così delimitata:

a sud della foce del fiume Tagliamento, il limite segue verso nord il confine provinciale tra Udine e Gorizia fino ad incrociare il confine tra Varmo e Marsano al Tagliamento, quindi risale il corso del fiume Tagliamento per riprendere, all'altezza di Belgrado, a seguire il confine comunale di Varmo.

Segue questo confine prima verso nord e poi verso est sino ad incontrare quello di Rivignano e proseguendo lungo quest'ultimo verso est raggiunge quello di Pocenia (Rog. a Belizza). Segue il confine comunale di Pocenia in direzione est e sud fino ad incontrare, in prossimità del M.o del Paradiso, la strada che si immette nella strada statale della Bassa Friulana (n. 353), e quindi la segue verso est sino alla strada statale n. 353, in prossimità del km 10; procede verso sud lungo quest'ultima fino all'incrocio, nelle vicinanze di Muzzana del Turgano, con la strada statale della Venezia Giulia (n. 14).

Dal punto d'incrocio prende la strada per S. Gervasio fino alla strada ferrata e lungo questa procede verso ovest raggiungendo il confine comunale di Palazzolo della Stella, segue quest'ultimo verso sud sino alla secca di Muzzana da dove prosegue in direzione sud-est lungo la costa sino ad incrociare, in prossimità del C. Sterpo del Moro, il confine di Precenicco. Segue il confine costiero di tale comune e quelli di Latisana e di Lignano Sabbiadoro e, superato Porto Lignano, prosegue lungo la costa verso ovest fino alla foce del fiume Tagliamento da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione nell'albo previsto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in terreni di natura prevalentemente sabbioso-argillosa, mentre sono da escludere quelli siti in terreni umidi o freschi o di risorgiva.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Latisana» non deve essere superiore, per ettaro di coltura specializzata, ai q.li 120 per il Merlot, il Refosco, il Tocai friulano, il Pinot grigio e il Verduzzo friulano ed ai q.li 130 per il Cabernet ed il Pinot bianco.

Fermi restando, i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto alla specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Udine.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini «Latisana»: Pinot bianco e Cabernet una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11 ed ai vini Merlot, Refosco, Tocai friulano, Pinot grigio e Verduzzo friulano una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Latisana» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Merlot:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, armonico, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Cabernet:
colore: rosso rubino intenso;
odore: profumo erbaceo, gradevole, intenso;
sapore: caratteristico, gradevole, leggermente erbaceo, fine, morbido;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Refosco:
colore: rosso rubino, violaceo intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Tocai friulano:
colore: paglierino, dorato chiaro tendente al citrino;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot bianco:
colore: da giallo paglierino chiaro al giallo dorato;
odore: leggero profumo, caratteristico;
sapore: vellutato, morbido, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot grigio:
colore: giallo dorato;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Verduzzo friulano:
colore: giallo dorato;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: lievemente tannico, pieno, di corpo delicato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi «extra», «scelto», «selezionato» e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino «Latisana» di cui al presente disciplinare, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purché veritiera e documentabile.

Art. 8.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purché le viti di tali vitigni non superino del 15% il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati, non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(3190)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 novembre 1973 per il conferimento del posto di segretario generale della classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Ascoli Piceno;

Visto il decreto ministeriale in data 4 marzo 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Ascoli Piceno, nell'ordine appresso indicato:

1. Fulvio dott. Manlio	punti	85 —	su 132
2. De Angelis dott. Vittorio	»	81,25	»
3. Paci dott. Domenico	»	79,75	»
4. Tollis dott. Aldo	»	78,86	»
5. Maiorano dott. Luciano	»	78,04	»
6. Leonardi dott. Aldo	»	77,88	»
7. De Alis dott. Angelo	»	75 —	»
8. Suglia dott. Nicola	»	72,77	»
9. Grenzi dott. Massimiliano	»	71,88	»
10. Lopez dott. Ugo	»	70,72	»
11. Antinori dott. Giovanni	»	70,06	»
12. Compagnucci dott. Carlo F.	»	68,40	»
13. Sevieri dott. Enzo	»	67,06	»
14. Boianelli dott. Fernando	»	66,97	»
15. Gerardi dott. Antonio	»	66 —	»
16. Battista dott. Vitantonio	»	61,77	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

(3362)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Matera

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 febbraio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale della classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Matera;

Visto il decreto ministeriale in data 9 marzo 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacantè nella provincia di Matera, nell'ordine appresso indicato:

1. Genoviva dott. Giovanni	punti	84 —	su 132
2. Marino dott. Oreste	»	78 —	»
3. Maiorano dott. Luciano	»	77,04	»
4. Tollis dott. Aldo	»	75,86	»
5. Di Giovine dott. Gaetano	»	73,18	»
6. Saponaro dott. Giovannibattista	»	72,75	»
7. Baum dott. Giovanni	»	72 —	»
8. Piizzi dott. Tommaso	»	71,77	»
9. Pasquale dott. Giusto	»	71,50	»
10. Suglia dott. Nicola	punti	70,77	su 132
11. Salzano dott. Antonino	»	70,75	»
12. Pettinicchio dott. Matteo	»	70,50	»
13. Mignone dott. Pasquale	»	69,18	»
14. Grenzi dott. Massimiliano	»	68,88	»
15. Di Campo dott. Michele	»	68,86	»
16. Maiorana dott. Giulio	»	67,80	»
17. Mele dott. Marcello	»	66,50	»
18. Dedoni dott. Livio	»	65 —	»
19. Boianelli dott. Fernando	»	64,97	»
20. Gerardi dott. Antonio	»	64 —	»
21. Battista dott. Vitantonio	»	59,77	»
22. Orazi dott. Mario	»	57,91	»
23. Gianoglio dott. Gonario	»	53,75	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

(3363)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 15849/2.18.5 del 19 dicembre 1972, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1972, nei comuni di Aversa e Piedimonte Matese;

Considerato che si deve procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto il telegramma del Ministero della sanità n. 400.1/1.20-C/29 del 25 febbraio 1974;

Vista la nota n. 4194/11.4 del 27 ottobre 1973 della prefettura di Caserta;

Viste le designazioni pervenute dall'ordine dei medici della provincia di Caserta e dai comuni interessati;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indetto con il decreto sopracitato, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario è costituita come segue:

Presidente:

Leonida dott. Leone, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Marletta prof. Mario, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Madonna dott. Vincenzo, direttore di sezione della prefettura di Caserta;

Paoletti prof. dott. Alfredo, direttore dell'istituto d'igiene presso la facoltà di scienze biologiche dell'Università di Napoli;

De Ritis prof. Fernando, direttore dell'istituto di clinica medica dell'Università di Napoli, 2ª facoltà;

Laurenza prof. Antonio, ufficiale sanitario del comune di Caserta.

Esercita le funzioni di segretario la dott.ssa Anna Paola Camera, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Le prove di esame non possono aver luogo se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La commissione avrà sede presso l'istituto di igiene presso la facoltà di scienze biologiche dell'Università di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Caserta, addì 11 aprile 1974

Il medico provinciale: CAIOLA

(3279)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 73/4378/1 del 10 agosto 1973 con il quale fu bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1971;

Visto il successivo decreto n. 73/6796/1 del 18 dicembre 1973, con il quale i termini di detto concorso venivano prorogati al 28 febbraio 1974;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni e le proposte formulate, a norma di legge, dagli enti ed uffici interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 4 maggio 1973, n. 7;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato è costituita come segue:

Presidente:

Balestrino dott. Antonio, direttore di divisione in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Potenza.

Componenti:

Cozzoli dott.ssa Olga, direttore di sezione del Ministero dell'interno in servizio presso la prefettura di Potenza;

Settembrini dott. Domenico, medico provinciale di Matera;

Russo dott. Giacinto, primario di chirurgia d'urgenza presso l'ospedale S. Carlo di Potenza;

Penna dott. Alfonso, primario di medicina presso l'ospedale di Venosa;

Buonomo dott. Antonio, medico condotto del comune di Trecchina.

Segretario:

Buccino dott. Nicola, direttore di sezione in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Potenza.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e forme di legge.

Potenza, addì 27 marzo 1974

Il medico provinciale: FREZZA

(3329)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2408 del 15 dicembre 1970, col quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di cinque posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1970;

Visti i propri decreti n. 4449 e n. 378, rispettivamente in data 18 dicembre 1972 e 13 febbraio 1974, regolarmente pubblicati nei modi e termine di legge, coi quali venne nominata la commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visti i verbali rassegnati da detta commissione esaminatrice in merito alle operazioni concorsuali svolte, nonché la graduatoria generale di merito della stessa formulata, relativa a nove candidati dichiarati idonei;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale del 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui in epigrafe:

1. Rossetti Pietro Paolo	punti	70,737	su 120
2. Libertini Francesco	»	64,070	»
3. D'Oria Angelo	»	61,260	»
4. Rizzo Luigi	»	60,445	»
5. Barba Pasquale	»	59,713	»
6. Marra Fernando	»	58,656	»
7. Galati Giacomo	»	58,082	»
8. Conte Angelo Giorgio	»	56,115	»
9. Milandri Gilberto	»	44,900	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e nel « Bollettino Ufficiale » della regione Puglia, nonché, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quello dei comuni interessati.

Lecce, addì 9 aprile 1974

Il veterinario provinciale: MONACO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di cinque condotte veterinarie, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1970;

Considerata la necessità di procedere alla dichiarazione dei candidati vincitori secondo l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso indicato dai candidati risultati idonei;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie di seguito a fianco di ciascuno indicate:

1) Rossetti Pietro Paolo: Nardò;
2) Libertini Francesco: Soleto e comuni uniti;
3) D'Oria Angelo: Squinzano e comuni uniti;
4) Rizzo Luigi: Presicce e comuni uniti;
5) Barba Pasquale: Poggiardo e comuni uniti.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e nel « Bollettino Ufficiale » della regione Puglia, nonché, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quello dei comuni interessati.

Lecce, addì 9 aprile 1974

Il veterinario provinciale: MONACO

(3331)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1974, n. **2**.

Provvidenze in favore delle imprese diretto-coltivatrici per il miglioramento ed incremento delle produzioni pregiate.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 16 *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione da parte della regione Basilicata, in favore delle imprese diretto-coltivatrici, singole ed associate, di un contributo nella misura massima del 50% della spesa occorrente, secondo quanto previsto dal successivo art. 2 per l'attuazione di iniziative che abbiano per oggetto il miglioramento ed il potenziamento di produzioni agricole pregiate, con particolare riferimento alla viticoltura, purchè trattisi di iniziative già ammesse al contributo finanziario del FEOGA.

La spesa ammissibile, in ogni caso, non potrà complessivamente superare le 500.000 lire per ettaro.

Analoghi incentivi sono previsti in favore delle cooperative agricole aventi tra le loro finalità la conduzione in comune delle colture di pregio, sempre che trattisi di iniziative già ammesse al contributo finanziario previsto da leggi nazionali.

Art. 2.

I contributi saranno concessi esclusivamente per le spese occorrenti alla coltivazione relativa ad un periodo massimo di anni tre.

Tali spese dovranno riguardare lavori:

a) non previsti e comunque non finanziati dai piani approvati dal FEOGA o dalle leggi nazionali;

b) strettamente inerenti all'intera fase di impianto delle colture di pregio.

Art. 3.

I contributi saranno concessi con provvedimento della giunta regionale su proposta dell'assessore al ramo.

La concessione è subordinata:

a) alla presentazione da parte degli interessati del piano completo ed organico, sotto l'aspetto tecnico ed economico, dei lavori da eseguire durante la fase di impianto della coltura;

b) al riscontro della rispondenza tecnica ed economica degli interventi ivi previsti;

c) alla approvazione del piano.

Art. 4.

Alla liquidazione del contributo si provvederà ad avvenuto collaudo dei lavori da effettuarsi dopo il terzo anno di vita della coltura; dal collaudo dovrà risultare la perfetta riuscita dell'impianto.

Dopo il primo anno d'impianto, potranno essere accordati, con provvedimento della giunta regionale, anticipazioni sui contributi in misura non superiore al 50% dell'importo concesso.

Art. 5.

All'accertamento dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge provvede l'assessore regionale per l'agricoltura e foreste.

Il giudizio in merito alla rispondenza dei lavori e alle finalità della presente legge è demandato alla giunta regionale previo parere dell'assessore all'agricoltura e foreste cui è demandato altresì ogni altro adempimento di esecuzione per il raggiungimento delle dette finalità.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione della presente legge nel periodo 1974-1976 è autorizzata la spesa di L. 900.000.000.

Tale spesa viene ripartita in ragione di L. 300.000.000 per lo esercizio finanziario 1974, L. 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1975, L. 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1976.

All'onere derivante dalla presente legge, si provvederà con l'iscrizione in uscita, nei relativi bilanci di previsione, di apposito capitolo di spesa in cui saranno iscritte le somme occorrenti, così come previsto nel secondo comma del presente articolo.

La relativa spesa verrà coperta con prelevamenti sulla entrata derivante alla Regione in applicazione della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 16 aprile 1974

VERRASTRO

(3526)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741120)